

Allegato B

REGOLAMENTO ORTI URBANI

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.32 del 27/04/2022)

Articolo 1 – Oggetto, definizioni e finalità

1. Il presente regolamento definisce le finalità e le modalità di gestione, concessione ed uso degli orti urbani di proprietà del Comune di Vimodrone.
2. Ai fini del presente regolamento per “orto urbano” si intende un appezzamento di terreno individuato dal Comune di Vimodrone tra le sue proprietà, che può essere suddiviso in lotti, da concedere a chi ne possiede i requisiti, per un periodo di 3 anni, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti;
3. Gli orti urbani si configurano come “orti urbani comunitari”, aperti a tutte le fasce generazionali, destinati ai cittadini residenti
4. Il Comune si riserva di destinare una quota residuale di orti per progettualità con specifiche categorie di cittadini in carico al servizio sociale, per progettualità con associazioni, per progettualità didattiche o culturali e di comunità. Le procedure di individuazione delle progettualità e dei soggetti eventualmente beneficiari sono in capo al Settore Servizi alla Persona, secondo le modalità consentite dalla normativa.

5. Le finalità perseguiti dal Comune di Vimodrone sono le seguenti:

- favorire la cittadinanza attiva e le relazioni tra le persone;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità ed al territorio;
- favorire stili di vita sani;
- favorire attività all’aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e della sensibilità ambientale;
- favorire un’alimentazione sana e sicura per tutti;
- favorire principi di economia della condivisione (sharing economy) tra cittadini;
- destinare maggiore spazio pubblico a finalità sociali, con particolare riferimento all’integrazione delle persone con diritti speciali;
- integrare il reddito delle famiglie in difficoltà economica;
- incrementare l’efficienza nell’uso dello spazio pubblico, valorizzando il concetto di bene comune;
- stimolare la collaborazione nella gestione del patrimonio comunale;
- tutelare e, ove possibile, accrescere la qualità estetica del paesaggio;
- lottare contro il degrado degli spazi verdi;
- contrastare la cementificazione del territorio;
- promuovere forme non convenzionali di coltivazione dell’orto (permacultura, agricoltura sinergica, ecc.);
- promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte alla cittadinanza nel suo complesso

Durante il periodo di assegnazione, gli ortisti dovranno perseguitare le finalità di cura dell’orto assegnato, nonché la buona collaborazione con gli altri ortisti e con il “soggetto coordinatore”, che curerà tutti i rapporti tra gli ortisti, sollevando l’Amministrazione da ogni incombenza

Art. 2 – Assegnazione degli orti

Gli orti vengono assegnati agli aventi diritto, previa domanda scritta dell'interessato, secondo l'ordine di presentazione al protocollo e previa disponibilità dell'appezzamento orticolo.

L'ente provvederà per tempo a dare adeguata e ampia informazione, mediante i propri canali comunicativi (cartacei e digitali) e sul sito web circa la tempistica di apertura di accettazione istanze.

Allo scadere od alla revoca dell'assegnazione, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno, il raccolto e quant'altro assegnato liberi da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo dell'assegnazione, senza che il soggetto gestore sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno, tranne il deposito a garanzia di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 3 – Requisiti di assegnazione

I requisiti necessari per l'assegnazione dell'orto comunitario sono i seguenti:

- residenza nel Comune di Vimodrone;
- essere maggiorenni;
- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto;
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile, sia pubblico che privato, nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per "appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale. Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione.

Art. 4 – Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, che provvederà ad inoltrarle al soggetto coordinatore secondo l'ordine di protocollazione.

Art. 5 – Esclusività

L'assegnazione dell'orto è nominativa. L'orto assegnato non può essere ceduto, né dato in affitto e/o in successione, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

L'unica eccezione temporaneamente concessa (per un massimo 6 mesi) è, per documentati motivi di salute e per vacanze, a favore di una persona di fiducia dell'ortista assegnatario. Il nominativo subentrante in via temporanea deve essere comunicato al soggetto coordinatore almeno sette giorni prima, con la precisazione del periodo di sostituzione dell'ortista assegnatario

Art. 6 – Modalità di conduzione

L'orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e pulito. All'interno dello stesso possono essere coltivati soltanto ortaggi, fiori e piccoli frutti. È fatto, altresì, divieto di allevare o custodire animali.

La produzione coltiva deve essere destinata esclusivamente all'autoconsumo. È vietata la commercializzazione del prodotto.

Il soggetto coordinatore provvede all'organizzazione degli spazi destinati alla coltivazione ortiva, alla recinzione degli orti, all'installazione dei capanni per la custodia degli attrezzi.

Art. 7 - Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario si impegna a:

- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto, occultando la vista dello stesso con telo plastici, steccati o siepi;
- mantenere il terreno regolare senza sopraelevare accumuli di terra o scavare fossati, onde evitare il formarsi di pozze d'acqua anche piovana;
- non superare l'altezza di m. 1,5 con eventuali paletti di sostegno delle colture;
- non tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione (legnami, inerti, ecc.);
- non abbandonare sul terreno attrezzi o altri oggetti;
- non bruciare sterpaglie ed altri rifiuti;
- non tenere né utilizzare, per la coltivazione, sostanze tossiche o inquinanti, anticrittogamici e diserbanti;
- conferire gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione presso il centro comunale raccolta rifiuti (piattaforma ecologica), con espresso divieto di inserirli nei sacchi dell'immondizia ordinaria;
- non realizzare opere che alterino la struttura dell'orto, quali tettoie, recinzioni interne, pergolati, ecc.;
- non installare nelle parti comuni e nei capanni elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e/o qualsiasi altro impianto;
- non spargere letame o sostanze simili dalle ore 8.00 alle ore 21.00, avendo cura di interrare tali sostanze il più presto possibile e comunque entro le 24 ore;
- non produrre rumori molesti;
- pagare il canone annuo stabilito dal Comune, nonché la quota per i consumi di acqua e luce;
- garantire al personale del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando al referente ogni eventuale anomalia;
- rispettare il presente regolamento

Art. 8 – Orari

È vietato introdurre auto o motorini, che dovranno essere parcheggiati all'esterno degli orti. E' consentito l'ingresso alle biciclette. L'accesso agli orti è consentito normalmente dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

L'irrigazione viene effettuata da marzo ad ottobre dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze straordinarie.

Art. 9 – Inadempienze

L'assegnatario che non ottemperi diligentemente a quanto disposto dal precedente art. 7 decadrà dall'atto dell'assegnazione

Art. 10 – Cause di decadenza

La decadenza dell'assegnatario, oltre che per i motivi di cui agli articoli 5 e 8, avviene per i seguenti altri motivi:

- morte dell'assegnatario;
- rinuncia scritta dell'assegnatario presentata al competente ufficio e/o al soggetto coordinatore;

- venir meno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- cessione a terzi del diritto di assegnazione e della coltivazione dell'orto.

L'Ufficio competente provvede a comunicare per iscritto all'assegnatario il provvedimento di decadenza, su proposta del soggetto coordinatore.

L'assegnatario può presentare ricorso in opposizione al provvedimento di decadenza entro tanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 11 – Canone

Il canone per il godimento dell'orto viene stabilito con delibera della Giunta Comunale.

Sono, altresì, a carico degli assegnatari eventuali costi per i consumi di acqua ed energia.

Gli importi del canone e consumi di cui al precedente comma devono essere versati secondo le modalità che saranno comunicate agli ortisti a mezzo lettera. Il relativo versamento vale agli effetti del rinnovo dell'assegnazione, mentre il mancato pagamento comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione.

All'atto dell'assegnazione, l'assegnatario si impegna a versare, a titolo di deposito a garanzia, un importo che verrà determinato nell'ambito della convenzione, che verrà restituito al termine dell'assegnazione, previa verifica del rispetto degli impegni assunti.

Art. 12 – Referente per la gestione degli orti

1. La gestione degli orti sarà affidata tramite specifica procedura a mezzo Avviso pubblico di selezione e successiva co-progettazione a realtà associative e/o di volontariato, che abbiano accertati requisiti di competenza e professionalità in materia, nel rispetto del presente Regolamento.

2. Il referente si farà carico dei seguenti compiti:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale, riferendo a quest'ultima sull'andamento dell'attività;
- disporre l'effettuazione degli interventi di gestione ordinaria di parti e servizi comuni;
- comunicare agli uffici comunali i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza;
- occuparsi che la coltivazione da parte dei concessionari sia praticata con sistemi che tutelino il terreno e tendano a ripristinarne naturalmente la fertilità;
- massimizzare il risparmio idrico all'interno dell'orto;
- occuparsi del compostaggio dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali all'interno dell'orto e della raccolta differenziata;
- effettuare il controllo sulla corretta gestione dei singoli lotti e sul rispetto del codice di comportamento dei concessionari;
- curare l'affissione di informative, segnaletica o quanto altro utile per informare adeguatamente gli ortisti e la cittadinanza;

- organizzare eventuali corsi di formazione o didattici, dedicati all'agroecologia, alla permacultura applicata all'agricoltura urbana, alle tecniche orticole, ai temi della sostenibilità e del rispetto del territorio, rivolti ai concessionari ed, eventualmente, anche alla generalità dei cittadini, alle scuole, alle istituzioni territoriali;
- disporre l'apertura delle aree ad orto per visite didattiche e dare la propria disponibilità per collaborazioni con gli istituti scolastici;
- collaborare con gli altri attori territoriali (associazioni, comitati, istituti scolastici) per attività sociali, di integrazione, di accoglienza.
- Segnalare prontamente al Comune la presenza di insetti o piante infestanti non autoctoni che danneggiano o minacciano la coltivazione

Art. 13– Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Dall'entrata in vigore del presente testo è' abrogato il precedente "Regolamento per concessione e gestione orti per anziani" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 14/11/2013 e successive modifiche.
2. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite del vigente statuto comunale.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art.14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica il Codice Civile